



Federazione Italiana Sport Invernali
Comitato Alpi Centrali

Comm. Reg. Giustizia e Disciplina/cc
Prot.n. 1062

Milano, 20 Febbraio 2014

A
+ SCI CLUB PONTEDILEGNO
+ SCI CLUB CROCEDOMINI
+ C.P. FISI BRESCIA

E p.c.
Consiglieri Regionali

Oggetto: decisione in merito al reclamo proposto in data 27 gennaio 2014 dallo Sci Club Ponte di Legno.

Di seguito inviamo la decisione del Giudice Unico Regionale in merito al reclamo presentato dallo Sci Club Ponte di Legno in data 27 Gennaio u.s. in seguito alla gara circoscrizionale CA230 relativamente alla categoria Allievi Femminile.

Cordiali saluti.



Comm. Regionale
Giustizia e Disciplina



Federazione Italiana Sport Invernali
Comitato Alpi Centrali

DECISIONE

in merito al reclamo proposto in data 27 gennaio 2014 dallo Sci Club

Ponte di Legno

Il Giudice Unico Regionale, avv. Marco Cozzi, in relazione al reclamo proposto dallo Sci Club Ponte di Legno, osserva:

- 1)** Il reclamo ricorso è stato depositato nei termini previsti dallo Statuto e dai regolamenti FISI.
- 2)** Trattandosi di una gara di calendario regionale (circostrizionale di Brescia) sussiste la competenza del Giudice Unico Regionale a decidere.
- 3)** La documentazione acquisita in Comitato – referto del Delegato Fisi, classifica, verbale del Giudice Arbitro sulle squalifiche – sono sufficienti ai fini della decisione senza dover ricorrere alla audizione di testimoni.
- 4)** Dal verbale del Giudice Arbitro risulta che l'atleta n. 68, Castagna Irene, è stata squalificata per salto della porta 42 al termine della gara.
- 5)** Il verbale risulta essere stato esposto alle ore 14.00 del 26.01.14, e risulta anche che sia stato annunciato per altoparlante l'elenco degli atleti squalificati.
- 6)** Avverso le squalifiche può essere proposto reclamo nel termine di 15 minuti dall'affissione.
- 7)** Non risulta che sia stato proposto alcun reclamo, tanto che nello stesso referto del Delegato Fisi, nell'apposito spazio riservato ai reclami accettati o respinti non è indicato nulla.

8) In assenza di reclamo la squalifica dell'atleta Castagna Irene non poteva essere revocata.

9) Il Delegato Fisi ha dichiarato in referto di avere assunto autonomamente la decisione di mantenere valida la seconda prova dell'atleta Castagna ma: **a)** il Delegato Fisi non ha la possibilità di assumere decisioni autonome in tale materia, ma deve sottoporre la questione alla Giuria riunita, e la decisione deve essere assunta collegialmente e verbalizzata; **b)** in assenza di reclamo formalizzato (scritto e con versamento della tassa di € 50,00) non poteva nemmeno prendere in esame la questione né sottoporla alla Giuria.

10) A seguito di quanto sopra la decisione del Delegato Fisi non è quindi conforme ai regolamenti, e deve pertanto essere annullata.

PER QUESTI MOTIVI

il Giudice Unico Regionale **annulla** la decisione del Delegato Fisi di mantenere valida la seconda prova dell'atleta Castagna Irene.

Dispone in conseguenza che l'atleta Castagna Irene sia inserita tra gli atleti squalificati, con le necessarie modifiche alla classifica della A_FCA230.

Dispone che la decisione sia comunicata, per mail o fax, al Consiglio Regionale Alpi Centrali, al Comitato Provinciale di Brescia, agli Sci Club interessati, e sia pubblicata sul sito del Comitato Regionale.

Milano, 18 febbraio 2014



Chiara Compostella
Segretario



Avv. Marco Cozzi
Giudice Unico Regionale